



Comune di Crotona

Relazione tecnica

a supporto della

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crotona al 31/12/2017

(art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175)

1. - Finalità della ricognizione

Con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 emanato in attuazione dell'art.18 Legge 7 agosto 2015 n.124 che costituisce il nuovo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo"), il legislatore ha inteso rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24, nonché una revisione periodica, con cadenza annuale, da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, delle partecipazioni pubbliche detenute da ciascuna amministrazione pubblica.

In attuazione di quanto previsto dal citato art.24, il Comune di Crotona ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (23 settembre 2016), con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.114 del 6/12/2017.

Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, lo stesso ente, ai sensi dell'art.20 del TUSP ed in aggiornamento a quanto disposto in sede di revisione straordinaria con la citata deliberazione n.114/2017 intende ora, con proprio provvedimento, effettuare una revisione annuale che analizzi l'assetto complessivo delle partecipazioni detenute al 31/12/2017.

In tale contesto, indubbiamente influenzato dall'impianto normativo del TUSP che è ambito di riferimento tanto per la revisione straordinaria che per la razionalizzazione periodica condotta in questa sede, la presente relazione tecnica mira ad esplicitare l'ambito soggettivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Crotona nonché a spiegare le misure di razionalizzazione/ricognizione affrontate in questa fase ordinaria e di

confrontarla, se dovuto, a quanto risultante dall'attività straordinaria di revisione precedentemente portata a termine.

Giova pertanto preliminarmente rammentare il contenuto delle norme sottese all'attività di ricognizione condotta.

2 – Il Quadro Normativo

D.Lgs. 19-8-2016 n. 175

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo

contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 29*, comma 1-ter, del *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e dall'*articolo 1, commi da 611 a 616*, della *legge 23 dicembre 2014, n. 190*.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del *decreto legislativo n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo n. 50 del 2016*.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

3 - Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa su finalità e quadro normativo sotteso all'attività di razionalizzazione periodica, si rende quindi necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'ente alla data del 31/12/2017 alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP per come illustrati al precedente punto 2.

In questa sezione sono quindi riportati, in sintesi, i principali dati tecnici e contabili delle società partecipate dal Comune di Crotone riferiti, ove disponibili, al periodo da considerare ai fini dell'analisi.

Per quanto concerne, in particolare, il dato relativo al "fatturato", lo stesso fa riferimento alle indicazioni espresse a riguardo dalla Sezione regionale di Controllo dell'Emilia Romagna con proprio parere n.54/2017. Più specificatamente, la pronuncia afferma che il fatturato in questione deve intendersi quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Osservando gli schemi di bilancio delle società, in dettaglio, occorre pertanto fare riferimento alla grandezza risultante dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.

Ciascun dato illustrato nella presente relazione esplicita le risultanze di ciascuna partecipata in riferimento alla situazione in essere al 31/12/2017.

Rispetto a ciascuna partecipazione passata in rassegna, i dati identificativi coincidono con quelli indicati nelle singole schede di rilevazione redatte in base al formato standard della Corte dei Conti- Sezione Autonomie - Deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017 allegate alla deliberazione di C.C. n.114/2017 ed alle quali si fa pertanto esplicito rinvio, la presente relazione evidenzia la situazione di ogni partecipazione alla data del 31/12/2017 stabilendo le azioni da adottare e confrontandole con le misure di razionalizzazione adottate in sede di revisione straordinaria.

Si precisa, infine, che l'inserimento di tutti i dati richiesti nel rispetto delle LINEE GUIDA DIPARTIMENTO DEL TESORO CORTE DEI CONTI emanate in data 23 novembre 2018 e pubblicate sul Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> avverrà successivamente all'adozione del provvedimento di ricognizione i cui esiti saranno comunicati nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

3.1 Aeroporto S.Anna S.p.A.*

Dati identificativi:

Codice fiscale: 01937260790

Oggetto dell'attività: Servizi di handling.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 5,21%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.6252 azioni di 1,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta pari ad euro 6.252,00

Analisi della partecipazione

La società è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Crotona n.7/2015, rep.66/2015 del 15/4/2015. L'esercizio provvisorio di cui alla stessa Sentenza è stato deliberato fino alla data ultima del 31/10/2016.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la partecipazione non risulta più in essere, stante il predetto fallimento societario.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per i motivi anzi detti, l'analisi in riferimento a tale partecipazione è stata quindi effettuata, in sede di revisione straordinaria, per il sol fatto che l'esercizio provvisorio societario si è protratto fino al 31/10/2016 e quindi in data successiva rispetto all'entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 del 23 settembre 2016.

In sede di razionalizzazione periodica riferita al 31/12/2017 non risulta pertanto necessario adottare alcuna misura di razionalizzazione in riferimento alla presente partecipazione se non prendere atto che la stessa non risulta più in essere.

3.2 - Akrea S.p.A. - Azienda KRotonese per l'Energia e l'Ambiente

Dati identificativi:

Codice fiscale: 91006090798

Oggetto dell'attività: Servizio di igiene urbana – Gestione Verde Pubblico – Gestione sosta regolamentata – Riscossioni tributi minori – Pubblicità e Affissioni.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 100%.

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.859.676 azioni di 1,00 euro ciascuna per un valore complessivo di euro 859.676,00.

Analisi della partecipazione

Trattasi di società in house strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Si rileva, inoltre, che:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies). Trattasi di società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che è quindi riconducibile alle fattispecie disciplinate dalla stessa normativa.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per le ragioni sopra esposte, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni adottata con deliberazione di C.C. n.114 del 6/12/2017 l'ente si è pronunciato circa il mantenimento della presente partecipazione.

Per le medesime ragioni, anche nell'ambito della revisione/razionalizzazione ordinaria periodica annuale di cui all'art.20 del TUSP l'ente non può che esprimersi per il mantenimento della stessa partecipazione a conferma della decisione adottata in sede straordinaria e della non necessità di alcuna ulteriore misura di razionalizzazione rispetto alla partecipazione in essere.

3.3 – CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03484480797

Oggetto dell'attività: gestione di pubblici servizi del ciclo integrato delle acque, con lo scopo esclusivo di operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli enti consorziati.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta e pari al 53,42% del capitale sociale

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.61 azioni di euro 1.000,00 ciascuna con un valore della partecipazione detenuta dal Comune di Crotonese è pari ad euro 61.000,00.

Analisi della partecipazione

Trattasi di Consorzio costituito ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel) per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che è quindi riconducibile alle fattispecie disciplinate dalla stessa normativa.

Analizzata la situazione riferita alla partecipazione, si ritiene, pertanto, di doverla mantenere.

La scelta è ulteriormente suffragata dal fatto che pur non disponendo, per le motivazioni anzi dette, dei dati relativi al fatturato medio dell'ultimo triennio in quanto la società è stata costituita in data 17/2/2016 per cui il dato relativo al fatturato è quello riferito al primo anno di attività, la partecipata rispetta i seguenti requisiti:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Atteso che la fase di avvio e start-up della società, a partire dall'anno 2016, si è rapidamente consolidata con la piena operatività del Consorzio, fermo restando le considerazioni sui criteri costitutivi dello stesso, si configura la necessità del mantenimento della partecipazione per i presupposti normativi sopra evidenziati.

Per analoghe motivazioni, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui alla deliberazione di C.C. n.114 del 6/12/2017 l'ente si era pronunciato circa il mantenimento della presente partecipazione.

In ragione del non mutato contesto operativo della partecipata, anche nell'ambito della presente revisione/razionalizzazione ordinaria periodica annuale di cui all'art.20 del TUSP l'ente non può che esprimersi per il mantenimento della stessa partecipazione a conferma della decisione adottata in sede straordinaria e della non necessità di alcuna ulteriore misura di razionalizzazione rispetto alla partecipazione in essere.

3.4 – Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02573650799

Oggetto dell'attività: individuazione, promozione e sviluppo, nel territorio provinciale di Crotona, dell'istruzione universitaria e post-universitaria.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta e pari al 26,67% del capitale sociale.

N. di azioni possedute e valore capitale sociale: n.2667 azioni di euro 1,00 ciascuna con un valore della partecipazione detenuta dal Comune di Crotona pari ad euro 2.667,00.

Analisi della partecipazione

La società, inizialmente costituita per la gestione delle attività formative, non rientra nel novero delle partecipazioni ritenute indispensabili in quanto trattasi di partecipazione il cui mantenimento non è consentito dalla previsione normativa di cui all'art 4, comma 1, e, più in generale, dall'intero impianto normativo del TUSP.

La volontà di recesso coincide con quanto già disposto dal Comune di Crotona con deliberazione di C.C. n. 123 del 7/9/2012 e con quanto contenuto nel piano di razionalizzazione di cui all'art.1. Commi 612 e ss.. della Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) adottato con Decreto Sindacale n.1 del 31/3/2015.

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 la società risultava interessata da una procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento.

Come risultante da visura della CCIAA di Crotona agli atti di ufficio nonché da deliberazione della Giunta Regionale n.424 del 29/9/2017, la società risulta essere stata cancellata a far data dal 24 febbraio 2017 a chiusura della predetta procedura di liquidazione.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Come già esplicitato in sede di revisione straordinaria la Società denominata *Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. In liquidazione* risulta cancellata dal Registro delle Imprese a far dal dal 24/2/2017).

La stessa società è stata oggetto di precedente analisi, in sede di revisione straordinaria, in quanto partecipazione in essere alla data di entrata in vigore (23 settembre 2016) del D.Lgs. n.175/2016;

In sede di razionalizzazione periodica riferita al 31/12/2017 non risulta pertanto necessario adottare alcuna misura di razionalizzazione in riferimento alla presente partecipazione se non prendere atto che la stessa non risulta più in essere.

3.5 – CORAP (Consorzio Regionale per le Attività Produttive)

Dati identificativi:

Codice fiscale: 82006160798

Oggetto dell'attività: Ente pubblico per la Gestione delle Aree Industriali calabresi - Servizi alle aziende insediate - Servizi nel campo della Depurazione.

Tipo e misura della partecipazione: diretta al 1,667 %

N. di azioni possedute e valore partecipazione: valore nominale pari ad euro 28.000,00

Analisi della partecipazione

Trattasi di società partecipata che è stato oggetto, in attuazione alla Legge regionale n.24/2016, di un processo di riordino istituzionale teso a riorganizzare i consorzi su base provinciale in un unico soggetto regionale denominato CO.R.A.P. (Consorzio Regionale per le Attività produttive). In prosecuzione dei servizi svolti dall'ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone, la Società produce un servizio di interesse pubblico occupandosi dell'attività di Gestione delle Aree Industriali, di Servizi alle aziende insediate, di Depurazione ed è pertanto qualificabile come società che svolge un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a).

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Pur tenendo presente i requisiti soggettivi della presente partecipazione che, alla luce dell'impianto normativo del TUSP, lo fanno rientrare fra gli enti che svolgono servizi di interesse generale, il CORAP, ente pubblico regionale costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 29/06/2016 dall'accorpamento delle 5 ex ASI provinciali calabresi (L.R. 24/2013) non è rientrato nell'ambito soggettivo da considerare ai fini della presente revisione straordinaria adottata con deliberazione consiliare n.114/2017 per quanto disposto dalla deliberazione sezione Autonomie nr. 9/2015 che, pur se con riferimento al tema del personale, ne motiva la non inclusione nelle partecipate in quanto Ente pubblico economico.

Analoghe considerazioni presuppongono quindi l'esclusione della presente partecipazione dall'ambito soggettivo della razionalizzazione/revisione periodica ordinaria effettuata con riferimento alle partecipazioni possedute dall'ente al 31/12/2017.

3.6 – Crotone Sviluppo S.p.A. in house providing

Dati identificativi

Codice fiscale: 01944150794

Oggetto dell'attività: ai sensi dell'art. 5 dello statuto societario oggetto sociale della società è in generale quello di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Crotone, su affidamento diretto dell'Ente "in house providing", quali:

1. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di appalti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
2. Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ;
3. Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 50/2016;
4. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto dell'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 3, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La società ha lo scopo prevalente di concorrere, nell'ambito della Programmazione economica e territoriale, all'attuazione di programmi comunitari, regionali e locali di sviluppo economico e sociale del territorio anche su scala sovracomunale, con riguardo alle materie di cui agli artt. 118 e 119 della Costituzione ed ai principi contenuti nello Statuto dell'Ente Comunale, in qualità di "Unità Operativa".

Tipo e misura della partecipazione: diretta al 100%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n. 126.000 azioni del valore nominale di Euro 1,60 ciascuna interamente sottoscritta – capitale sociale euro 201.600,00.

Il capitale sociale è interamente pubblico ed è integralmente posseduto dal Socio pubblico unico "Comune di Crotone".

Analisi della partecipazione

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) la partecipata non rientrava nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

In sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione di C.C n.114/2017 si era inoltre rilevato che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies);

Alla luce della verifica dei requisiti di legge la presente partecipazione non doveva essere mantenuta.

Tuttavia, in ragione dell'evoluzione nel frattempo intervenuta con l'acquisto, da parte del

Comune di Crotone, dell'intero capitale sociale e della contestuale trasformazione della partecipata in società "in house providing" con partecipazione a totale capitale pubblico interamente detenuta dallo stesso ente (deliberazione di C.C. n.186/2016) il Comune di Crotone ha ravvisato la necessità di mantenere la presente partecipazioni in ambito di revisione straordinaria. Tale decisione è stata adottata nel tentativo di dare attuazione alle strategie di sviluppo comunali mediante l'utilizzo dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2014-2020, dotandosi di una "Unità operativa" deputata ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, da affiancare alle professionalità interne all'Amministrazione comunale al fine di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'attuazione delle strategie di sviluppo individuate dalla stessa Amministrazione.

La citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 186/2016, inviata e sottoposta unitamente ad apposita Relazione Istruttoria alla sezione della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha attestato che (*si riporta testualmente*):

- ai sensi degli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 16 del D.Lgs. n.175/2016 la finalità della "Crotone Sviluppo S.p.A in house providing" è quella di gestire servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Crotone in regime di affidamento diretto;
- l'acquisizione dell'intero capitale sociale è fondamentale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali: dare attuazione alle strategie di sviluppo comunali mediante l'utilizzo dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2014-2020.

La scelta attuata ha tenuto conto anche del criterio della convenienza economica in riferimento all'acquisizione della presente partecipazione, per cui l'acquisizione delle quote è avvenuta con modesto esborso di denaro nonché caratteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa considerato che una gestione diretta dei servizi era ostacolata dalla mancanza nell'organico comunale di professionalità con know-how specifico in materia di pianificazione, progettazione, rendicontazione e monitoraggio di progetti e programmi a valere su finanziamenti comunitari, nazionali e regionali ed il ricorso a ripetute procedure di evidenza pubblica per il reperimento di expertises qualificate sarebbe stato antieconomico in termini di tempi, mezzi, e risorse da impegnare. Con Nota Prot. DT 53663 del 03/07/2018, la Struttura di Monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche- Ufficio VI del MEF segnalava profili di mancata conformità dell'esito della ricognizione sulla società CROTONE SVILUPPO rispetto alle citate disposizioni del TUSP, e richiedeva all'Ente di voler esprimere le proprie considerazioni in merito. Con Nota prot. U.0046517 del 31-07-2018 l'Ente Comune provvedeva ad inviare specifiche controdeduzioni.

In merito inoltre alle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, si fa presente che risultano rispettati tutti i requisiti in quanto:

- la partecipazione societaria rientra nelle categorie di cui alle lettere a) b) d) e) del comma 2 dell'art. 4. Trattandosi di società in house non è previsto nell'oggetto sociale il punto c) del comma 2 dell'art. 4 del D. lgs. 175/2016;
- la società ha 5 dipendenti ed un amministratore unico;
- l'ente comunale non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe

- o similari a quelle svolte da Crotone Sviluppo o da enti pubblici strumentali;
- il fatturato della Crotone Sviluppo S.c.p.A in house providing nel triennio precedente alla razionalizzazione periodica (2015-2016-2017) ha rispettato il fatturato medio minimo di € 500.000,00 (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies); occorre opportunamente sottolineare che la società CROTONE SVILUPPO SPA in house providing del Comune di Crotone è stata costituita il 22/03/2017 per trasformazione della Crotone Sviluppo ScpA e non esiste nel triennio precedente un fatturato della CROTONE SVILUPPO SPA da prendere a riferimento per il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 lettera d) dell'art. 20. Per l'anno 2017 il fatturato è relativo a 9 mesi;
 - la partecipazione nella società è finalizzata alla gestione di un servizio d'interesse generale strettamente correlato al perseguimento dei fini istituzionali;
 - la Crotone Sviluppo S.c.p.A non ha prodotto risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - non si ravvisa necessità di aggregazione della società con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per le motivazioni anzi dette, che in sede di revisione ordinaria e periodica si intendono ulteriormente ripercorribili atteso che la società ha nel frattempo intensificato la piena operatività nell'ambito delle attività di propria competenza, si ritiene, pertanto, anche in sede di razionalizzazione periodica di poter confermare la decisione assunta in fase di revisione straordinaria circa il mantenimento della presente partecipazione per le ragioni di cui sopra.

Si fa presente inoltre che con Delibera di Giunta Comunale n. 338 del 28/11/2018 è stato espresso un atto di indirizzo per la trasformazione della Crotone Sviluppo S.p.A. in Azienda Speciale (Ente Strumentale del Comune di Crotone) – tenuto conto che i servizi affidati alla Società hanno natura di servizi strumentali poiché si definiscono tali quelle attività che “servono” all’Ente *latu sensu* per approvvigionarsi o che comunque siano svolti nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione; sono servizi con i quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, attraverso attività “rivolte essenzialmente alla P.A. e non al pubblico, diversamente dalla società costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente, in via immediata, esigenze generali della collettività” (Tar Lazio, Sez. III, Sent. n. 2514/08; Tar Puglia, Sez. II, Sent. n. 4306/02); sussiste, pertanto, il carattere della strumentalità, ogni qual volta l’attività che le partecipate totalmente pubbliche sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi Enti, per corroborare le funzioni di loro competenza secondo l’ordinamento amministrativo (Tar Veneto, Sez. I, Sent. 788/08 e Tar Lazio, Sez. II, Sent. n. 5192/07).

Ne deriva che, per via dell’attività e della natura pubblicistica delle attività erogate a supporto dell’Ente Comunale e con i quali lo stesso Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, la CROTONE SVILUPPO SPA viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico”, di cui all’art. 3 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rientrando nel novero di quei soggetti che svolgono servizi strumentali e

perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale.

Con specifico riferimento alle aziende speciali, è stato osservato che *“sotto il profilo sostanziale (...) le aziende speciali, così come le società in house, come di recente affermato dalle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza 25 novembre 2013, n. 26283, ribadito con Ordinanza 2 dicembre 2013, n. 26936), possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della Pubblica Amministrazione, atteso che gli organi di queste sono assoggettate a vincoli gerarchici facenti capo alla Pubblica Amministrazione”* .

Dalla trasformazione della Crotone Sviluppo S.p.A in Azienda Speciale (Ente Strumentale del Comune di Crotone) potrebbe derivare un'importante economia sul bilancio dell'Ente, oltre ad un modulo organizzativo che consente di conseguire risultati migliori dal punto di vista dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, oltre al mantenimento o implementazione della qualità dei servizi erogati.

3.7 – Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 02745550794

Oggetto dell'attività: Attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 2,358%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n. 2.114,25 azioni di 1,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta pari ad euro 2.114,25.

Analisi della partecipazione

La società non produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio inferiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Già in sede di revisione straordinaria (deliberazione di C.C. n.114/2017) l'ente si era pronunciato nel senso dell'alienazione della presente partecipazione; la procedura, ad oggi, non risulta avviata.

Tuttavia, anche in sede della presente razionalizzazione periodica, non essendo ad oggi mutati i presupposti normativi riferiti alla presente partecipazione, si ritiene di dover confermare l'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) della stessa, confermando le misure di razionalizzazione già disposte in sede di revisione straordinaria e dando atto che i previsti atti di alienazione debbano essere conclusi entro un anno dall'approvazione del presente atto e/o in alternativa di dover procedere anche ad alienazione a titolo gratuito per primario fine di portare a conclusione le misure di razionalizzazione adottate.

3.8 – Marina di Crotone S.p.A.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 03142840796

Oggetto dell'attività: attività di coordinamento, controllo e programmazione dell'area portuale di Crotone.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 95%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.485 azioni di 100,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotone pari ad euro 48.500,00.

Analisi della partecipazione

In sede di revisione straordinaria, alla luce dei dati societari riferiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) e dal loro confronto con le prescrizioni normative ivi contenute, si era evidenziato come la partecipata non rientrasse nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

Sempre riguardo alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), si rilevava, inoltre, che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- la società evidenzia perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.

Alla luce della verifica dei requisiti di legge si era ritenuto che la presente partecipazione non potesse essere mantenuta e che si doveva pertanto procedere allo scioglimento della società mediante messa in liquidazione.

In attuazione di quanto già disposto in sede di revisione straordinaria, la società risulta ad oggi essere stata sottoposta a procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento nel rispetto dell'iter previsto con deliberazione di C.C. n.114/2017.

Come da comunicazione agli atti di ufficio, in data 17/12/2018 si svolgerà l'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la messa in scioglimento e liquidazione della società ed ogni altra deliberazione conseguente.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Preso atto, ai fini della presente attività di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31/12/2017, della procedura di liquidazione in corso, si ritiene che la presente partecipazione non deve essere oggetto di ulteriori misure di razionalizzazione se non una fase di monitoraggio rispetto al completamento della predetta procedura.

3.9 – Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione

Dati identificativi

Codice fiscale: 03179420785

Oggetto dell'attività: Attività di programmazione e ricerca nell'ambito dei beni archeologici e culturali della Regione Calabria.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 7%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n. 8.400 azioni di 1,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotona pari ad euro 8.400,00.

Analisi della partecipazione

Società che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che quindi non è riconducibile alle fattispecie disciplinate dall'impianto normativo del TUSP.

La società è stata inoltre posta in liquidazione per come disposto dalla deliberazione della Giunta della Regione Calabria n.89 del 31 marzo 2015.

L'Assemblea dei soci del 16/6/2015 ha deliberato lo scioglimento della società e l'avvio della fase di liquidazione.

Analizzata la situazione riferita alla partecipazione in sede di revisione straordinaria si era disposto di dover procedere ad una liquidazione finalizzata allo scioglimento a conclusione della procedura già avviata.

Anche in ambito della presente razionalizzazione periodica, per motivazioni coincidenti con quelle adottate nella predetta revisione straordinaria, la presente partecipazione è da ritenersi quale partecipazione societaria per la quale risulta necessario lo scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per quanto sopra esposto, nel confermare le decisioni già intraprese al fine dello scioglimento societario connesso alla presente partecipazione, si ritiene di non dover adottare ulteriori misure di razionalizzazione se non quelle tese ad acquisire elementi in merito allo stato della procedura ed accelerare la conclusione dell'iter sotteso anche attraverso intensificazione del presposto dialogo a riguardo con la Regione Calabria.

3.10 – PST KR-Parco Scientifico Tecnologico

Dati identificativi

Codice fiscale: 02622520795

Oggetto dell'attività: attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla promozione dell'innovazione.

Tipo e misura della partecipazione: diretta e pari all'1,59%.

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.1 azioni per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotona pari ad euro 536,37.

Analisi della partecipazione

Società nella quale l'ente detiene una partecipazione di esigua entità che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Già in sede di revisione straordinaria (deliberazione di C.C. n.114/2017) l'ente si era pronunciato nel senso dell'alienazione della presente partecipazione.

La procedura, ad oggi, non risulta ancora avviata.

Tuttavia, anche in sede della presente razionalizzazione periodica, non essendo ad oggi mutati i presupposti normativi riferiti alla presente partecipazione, si ritiene di dover confermare l'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) della stessa, confermando le misure di razionalizzazione già disposte in sede di revisione straordinaria e dando atto che i previsti atti di alienazione debbano essere conclusi entro un anno dall'approvazione del presente atto e/o in alternativa di dover procedere anche ad alienazione a titolo gratuito per primario fine di portare a conclusione le misure di razionalizzazione adottate.

3.11 – Sagas S.p.A.

Dati identificativi:

Codice fiscale: 91006090798

Oggetto dell'attività: Servizi connessi al trasporto aereo.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 37,04%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.200 azioni di 1.000,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotone pari ad euro 200.000,00.

Analisi della partecipazione

I dati societari, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), confrontati alle prescrizioni normative ivi contenute, evidenziano che la partecipata non rientra nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

Alla luce della verifica dei requisiti di legge, già in sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione di C.C. n.114/2017 si era disposto circa il non mantenimento della presente partecipazione e di dover quindi procedere allo scioglimento della società mediante messa in liquidazione.

In attuazione di quanto già disposto in sede di revisione straordinaria, la società risulta ad oggi essere stata sottoposta a procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento nel rispetto dell'iter previsto con deliberazione di C.C. n.114/2017.

Come risultante da nota societaria agli atti di ufficio, in data 20/12/2018 è convocata assemblea dei soci con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto nonché delle deliberazioni inerenti e conseguenti.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Preso atto, ai fini della presente attività di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31/12/2017, della procedura di liquidazione in corso, si ritiene che la presente partecipazione non deve essere oggetto di ulteriori misure di razionalizzazione se non una fase di monitoraggio rispetto al completamento della predetta procedura.

3.12 – Stu Stazione S.p.A. in liquidazione

Dati identificativi

Codice fiscale: 02764930794

Oggetto dell'attività: Attività connesse alla progettazione e realizzazione degli interventi di trasformazione urbana aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Crotone.

Tipo e misura della partecipazione: Diretta al 35%

N. di azioni possedute e valore partecipazione: n.42 azioni di 1.000,00 euro ciascuna per un valore complessivo della partecipazione detenuta dal Comune di Crotone pari ad euro 42.000,00.

Analisi della partecipazione

Trattasi di società costituita ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel) che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e per la quale non esistono i presupposti tesi ad un mantenimento della partecipazione in essere atteso che la società è interessata tuttora da una pluriennale procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento.

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Analizzata la situazione riferita alla partecipazione in sede di revisione straordinaria si era disposto di dover procedere ad una liquidazione finalizzata allo scioglimento a conclusione della procedura già avviata.

Anche in ambito della presente razionalizzazione periodica, per motivazioni coincidenti con quelle addotte nella predetta revisione straordinaria, la presente partecipazione è da ritenersi quale partecipazione societaria per la quale risulta necessario lo scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso.

Misure di razionalizzazione adottate/da adottare

Per quanto sopra esposto, nel confermare le decisioni già intraprese al fine dello scioglimento societario connesso alla presente partecipazione, si ritiene di non dover adottare ulteriori misure di razionalizzazione se non quelle tese ad acquisire elementi in merito allo stato della procedura ed accelerare la conclusione dell'iter sotteso.

4. - Conclusioni

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, le decisioni del Comune vanno lette in un'ottica di continuità rispetto ad un percorso avviato nel 2015 con l'approvazione del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 612 e seguenti della Legge n.190/2014 e della revisione straordinaria ex art.24 del TUSP adottata dall'ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.114 del 6/12/2017.

La presente razionalizzazione straordinaria, adottata ai sensi dell'art.20 del TUSP per come richiesto dalla recente normativa in materia, segna ad un ulteriore passo in avanti, piuttosto significativo, nell'ambito della razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Crotona.

Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte che si propone di adottare in ordine alle singole partecipazioni societarie.

Società	Tipologia e quota Partecipazione	Esito della rilevazione
Aeroporto S.Anna S.p.A.	Diretta al 5,21%	Società dichiarata fallita in data 15/4/2015
Akrea S.p.A.	Diretta al 100%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare.
CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese	Diretta al 53,42%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare
Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione	Diretta al 26,67%	Società cancellata dal registro imprese a far data dal 24 febbraio 2017
CORAP (Consorzio regionale attività produttive)	Diretta al 1,667%	Escluso dall'ambito soggettivo della rilevazione in quanto ente pubblico economico.
Crotona Sviluppo S.p.A. in house providing	Diretta al 100%	Mantenimento della partecipazione con possibilità di trasformazione in Azienda Speciale.
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.	Diretta al 2,358%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Marina di Crotona S.p.A.	Diretta al 95%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione	Diretta al 7%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso

PST KR-Parco Scientifico Tecnologico	Diretta al 1,59%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Sagas S.p.A.	Diretta al 37,04%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Stu Stazione S.p.A. in liquidazione	Diretta al 35%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso